

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO PUBBLICO CON AUTOVEICOLI DA PIAZZA
PER IL TRASPORTO DI PERSONE

ARTICOLO 1
(DISCIPLINA DEL SERVIZIO)

Il servizio pubblico da piazza (Taxi) per il trasporto di persone, che viene istituito nel territorio del comune di Montevarchi, viene svolto con l'impiego di autoveicoli immatricolati in conformita' alle disposizioni del C.d.S. e' disciplinato oltre che dal Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n.285 e relativo Regolamento di esecuzione, dalla Legge 15 Gennaio 1992 n.21 e dalle disposizioni del presente Regolamento Comunale.

ARTICOLO 2
(SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA)

Per servizio pubblico da piazza (Taxi) si intende il servizio esercitato con autovettura o motocarrozetta.

ARTICOLO 3
**(DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI AUTOVEICOLI DA ADIBIRSI
AL SERVIZIO PUBBLICO A PIAZZA)**

Il numero degli autoveicoli da adibire al servizio pubblico da piazza e' stabilito in numero di 4 (quattro).

Le autovetture adibite al servizio dovranno essere equipaggiate in modo da trasportare i supporti necessari alla mobilita' di soggetti portatori di handicap (carrozzette pieghevoli, stampelle, ecc).

ARTICOLO 4
(LICENZA COMUNALE D'ESECZIO)

Per esercitare il Servizio Pubblico da Piazza, occorre regolare Licenza d'Eseczio, rilasciata dall'Autorita' Comunale previo bando di pubblico concorso, ai soggetti che abbiano la proprieta' o la disponibilita' del veicolo e che possono esercitarla in forma singola o associata.

ARTICOLO 5
(DOMANDA PER L'ESECZIO - CONTENUTO - DOCUMENTAZIONE)

Chi intende ottenere la licenza comunale per svolgere il servizio pubblico di autoveicoli da piazza, deve presentare domanda in carta legale direttamente al Sindaco con riferimento al pubblico bando di concorso.

Nella domanda, oltre alle complete generalita' del richiedente, debbono essere specificatamente indicati il numero ed il tipo degli autoveicoli che si intendono adibire al servizio ed obbligatoriamente l'ubicazione della rimessa.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

- a) dimostrazione che il richiedente ha la disponibilita' del veicolo o dei veicoli indicati e da destinarsi al servizio;
- b) Certificato comprovante l'iscrizione del richiedente nell'apposito ruolo c/o la C.C.I.A.A. per l'attivita' dei trasporti;
- c) eventuale Certificato di Associazione alla organizzazione di categoria;
- d) marca da bollo del valore corrente per il rilascio della Licenza; e) fotocopia della patente di guida e del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.)

ARTICOLO 6 (DOCUMENTAZIONE NECESSARIA)

Il richiedente, una volta dichiarato assegnatario della Licenza, dovrà produrre, all'apposito Ufficio del Comando Polizia Municipale, i seguenti documenti:

- a)-Certificato di iscrizione nei registri di P.S. a norma dell'art.121 del T.U.L.P.S. del 18.06.1931 n.773;
- b)-Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., per l'attivita' relativa ai trasporti e.
- Certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, ai sensi della L.25 07.1956 n.860;
- c)-Certificato di Cittadinanza Italiana;
- d)-Certificato di Residenza;
- e)-Dichiarazione d'impegno a non esplicare altre attivita' lavorative che limitino il regolare svolgimento del servizio;
- f)-Dichiarazione di non essere affetto da malattia diffusiva o contagiosa o da altra malattia che impedisca o limiti l'esercizio del servizio;
- g)-Documentazione di eventuali titoli di preferenza o di precedenza, stabiliti dall'art.7 del presente Regolamento;
- h)-Ricevuta di versamento della Tassa di Concessione Comunale;
- i)-Certificato di nascita da cui risulti che il richiedente non abbia superato anni 60 (sessanta) alla data della presentazione della domanda;

L'interessato ha facolta' di sostituire le certificazioni di cui alle lettere (b) (c) (d) (i) con dichiarazione resa sotto la propria responsabilita' a norma dell'art.2 della L. 04/01/1968 n.15

ARTICOLO 7 (TITOLI PREFERENZIALI)

Nell'assegnazione della Licenza d'Esercizio, costituiscono titoli preferenziali:

- a)-aver svolto l'attivita' di autotrasporto di persone in qualita' di autista dipendente, nel servizio pubblico di autoveicoli da piazza o nel servizio di noleggio con conducente;
- b)-la specifica professionalita' del richiedente dimostrata da apposita certificazione;
- c)-la conoscenza toponomastica stradale locale e delle citta' limitrofe;
- d)-la conoscenza di una o piu' lingue straniere;
- e)-il tipo del veicolo utilizzato con particolare riferimento al confort dello stesso.

ARTICOLO 8 (RILASCIO DELLA LICENZA)

Agli effetti del presente Regolamento, l'Autorita' competente rilascia al richiedente la Licenza Comunale d'Esercizio, con l'indicazione del tipo di veicolo e della relativa targa.

La Licenza d'Esercizio e la relativa targa dovranno essere restituite all'Ufficio Polizia Municipale in caso di cessazione dell'attivita', decadenza o revoca della

licenza.

ARTICOLO 9 (COMMISSIONE COMUNALE)

Per l'esercizio del servizio ed ai fini dell'applicazione di norme generali e regolamentari, e' istituita la Commissione Comunale con funzioni consultive, in conformita' a quanto previsto dall'art.4 comma 4^ della Legge 21/92.

La Commissione e' composta da:

- n.2 rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nella Regione;
- n.1 rappresentante delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale;
- il Comandante della Polizia Municipale, come membro di diritto.

La Commissione e' presieduta dall'Assessore Competente per materia e dura in carica 4 (quattro) anni

ARTICOLO 10 (VALIDITA' DELLA LICENZA COMUNALE D'ESECUZIONE)

La Licenza Comunale d'Esercizio ha la durata di anni 5 (cinque) con l'obbligo del visto annuale il quale comprova la sussistenza dei requisiti per i quali l'autorizzazione fu rilasciata

ARTICOLO 11 (TRASFERIBILITÀ DELLA LICENZA)

La Licenza per il servizio di Taxi e' trasferita, su richiesta del titolare, a persona dello stesso designata, purché iscritta a ruolo di cui all'art.6 della Legge 21/92, ed in possesso dei requisiti prescritti, quando lo stesso titolare si trovi nelle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di Autorizzazione da almeno 5 anni;
- b) abbia raggiunto il 60^ anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida,

In caso di decesso del titolare, l'Autorizzazione e' accordata in ordine di precedenza, fermo restando il possesso dei prescritti requisiti a:

- 1) coniuge superstite;
- 2) uno degli eredi legittimi di primo grado;
- 3) uno degli eredi legittimi di secondo grado

All'erede legittimo di secondo grado potra' essere concessa l'intestazione della Licenza solo previa rinuncia dell'eventuale coniuge superstite, degli eventuali eredi legittimi di primo grado e degli altri eventuali eredi legittimi di secondo grado.

In caso di mancato accordo tra gli aventi diritto, (eredi di ugual grado) deciderà a sua discrezione l'Amministrazione Comunale, seguendo i criteri di preferenza di cui all'art.7.

ARTICOLO 12 (SOSTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI)

Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza la regolare Autorizzazione da parte dell'Autorità Comunale, che e' rilasciata temporaneamente solo per comprovati

motivi di necessita' e urgenza.

ARTICOLO 13 (SOSTITUZIONE ALLA GUIDA)

I titolari di Licenza per l'Esercizio del servizio di Taxi, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del Taxi, da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.6 della Legge 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti: a)-per motivi di salute, inabilita' temporanea, gravidanza, ecc.;
b)-per chiamata alle armi
c)-per periodo di ferie non superiore a gg.30;
d)-per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e)-per incarichi a tempo pieno, sindacali o pubblici eletti;

ARTICOLO 14 (SOSPENSIONE DELLA LICENZA)

La Licenza Comunale di Esercizio puo' essere sospesa per un periodo non superiore a mesi 6 (sei) nei casi di infrazioni non passibili di revoca, derivate da comportamento o contegno gravemente scorretto del titolare della Licenza, o mancato rispetto delle tariffe, manomissione dell'apposito tassametro o per altre gravi mancanze.

ARTICOLO 15 (REVOCA DELLA LICENZA D'ESERCIZIO)

La Licenza Comunale d'Esercizio e' revocata dal Sindaco, sentito, ove occorra, la Commissione di cui all'art.9, nei seguenti casi:

- a)-quando venga a mancare al titolare uno dei requisiti prescritti per cui la Licenza fu rilasciata;
- b)-quando l'attivita' viene svolta da persona diversa dal Titolare; c)-quando l'attivita' non risulti svolta e mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide;
- d)-quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi, a pena restrittiva della liberta' personale superiore a mesi 6 (sei);
- e)-quando sia intervenuta negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidivita' in violazioni varie del presente regolamento;
- f)-quando sia stato trasferito il domicilio in altro Comune o intrapreso altra attivita' lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g)-per qualsiasi altra grave irregolarita' ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

ARTICOLO 16 (DECADENZA DELLE LICENZE D'ESERCIZIO)

La Licenza Comunale d'Esercizio viene a decadere:

- a)-per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di notifica dell'assegnazione della Licenza;
- b)-per esplicita dichiarazione scritta del titolare di rinuncia alla licenza;

- c)-per interruzione del servizio per un periodo superiore ai 2 (due) mesi, a meno che tale interruzione non sia dovuta a comprovata contrazione della richiesta e/o per comprovate esigenze del traffico;
- d)-per fallimento del titolare, o, qualora trattasi di associazione consortile o simile, per scioglimento della stessa;
- e)-per cessione della proprieta' dell'autoveicolo;
- f)-per morte del titolare della Licenza stessa.

ARTICOLO 17 (VERIFICHE E REVISIONI DEGLI AUTOVEICOLI)

Gli autoveicoli di cui al presente Regolamento debbono essere sottoposti, prima della loro ammissione in servizio e poi una volta all'anno, a verifica da parte della Commissione di cui al precedente articolo 9, nominata dalla Giunta Municipale.

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, giusto quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n.285, agli Ispettorati della Motorizzazione Civile.

Ogni quattro volte la Commissione ritenga che un'autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, dovrà renderne informato il Sindaco per la denuncia all'Ispettorato della Motorizzazione Civile, per quanto di competenza, in ottemperanza alle disposizioni del vigente C.d.S.

Ove invece l'autovettura non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di pulizia e di decoro, e, qualora il Titolare non provveda alla messa in efficienza o sostituzione del veicolo stesso, entro un termine che sarà fissato di volta in volta e caso per caso, sarà provveduto a norma degli art.14 e 15 del presente regolamento.

ARTICOLO 18 (EQUIPAGGIAMENTO DEGLI AUTOVEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO)

Gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico da Piazza (Taxi) devono essere muniti di apposito Tassametro omologato ed installato all'interno del veicolo e, dovranno portare sulla parte anteriore del tetto del veicolo un contrassegno scatolato luminoso riportante la scritta "TAXI".

Alle auto adibite al servizio pubblico da Piazza è assegnato un numero d'ordine riportato in una targa con la scritta in nero "SERVIZIO PUBBLICO" applicata nella parte posteriore sinistra del veicolo, così come indicato nell'allegato "A".

ARTICOLO 19 (INIZIO DEL SERVIZIO)

Il richiedente dichiarato assegnatario della Licenza Comunale di Esercizio, ha l'obbligo di iniziare il servizio entro mesi 3 (tre) dalla data del rilascio della Licenza stessa.

Detto termine potrà essere prorogato ad un massimo di mesi 6 (sei), ove l'interessato dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa di forza maggiore e per cause non dipendenti dalla sua volontà.

L'interessato dovrà comunque dimostrare di aver provveduto alla ordinazione dell'autoveicolo, almeno entro 15 giorni dalla notifica di assegnazione della Licenza.

ARTICOLO 20 (TARIFFE)

Con apposito provvedimento della Giunta Municipale, sentita la Commissione Comunale, e le Organizzazioni di Categoria, sono stabilite le tariffe a base multipla calcolata con tassametro omologato, riferite al servizio urbano, a tariffa a base chilometrica per servizio extraurbano.

I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposta all'interno dei loro autoveicoli, la tabella tariffaria, vistata dal Comune.

Le tabelle tariffarie saranno rese note agli Alberghi, Pensioni ed Agenzie di Viaggio locali.

Le tariffe relative al servizio dovranno essere esposte in apposita tabella, nei posti di stazionamento.

ARTICOLO 21 (PUNTI DI STAZIONAMENTO)

La zona di stazionamento dei veicoli adibiti al Servizio Pubblico da Piazza è:

A)- Piazza Donatori di Sangue (Ex-Piazza Stazione);

Le zone di stazionamento dei veicoli adibiti al servizio pubblico da piazza, sono individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale, o norma su proposta della Giunta, sentite le categorie interessate ed il responsabile del Comando la Polizia Municipale. Il servizio nei vari punti di stazionamento sarà articolato come da allegato A della delibera della Giunta Comunale n.440 del 3/04/1997

ARTICOLO 22 (TURNI DI SERVIZIO)

Con apposita Ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria, sono fissate le fasce orarie di servizio, sia diurno che notturno, nonché, se ritenuto necessario, il servizio festivo.

ARTICOLO 23 (ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO)

Chiunque puo' usufruire del Servizio Pubblico da Piazza.

I conducenti hanno l'obbligo:

- a)- di compiere i servizi richiesti dagli agenti della Forza Pubblica o dai cittadini dell'interesse dell'ordine e della sicurezza, o per il trasporto di malati, di feriti, di funzionario di agenti, anche se non siano retribuiti immediatamente, con l'obbligo di sottostare alle disposizioni d'igiene, nel caso di trasporto di malati contagiosi. In caso di pagamento differito, gli agenti della forza pubblica rilasceranno ai conducenti necessari buoni, che attestino i servizi prestati, con l'indicazione del giorno, dell'ora e dei chilometri percorsi;
- b)- di caricare sulle vetture i bagagli dei viaggiatori che si possono trasportare, senza deterioramento della carrozzeria; c)-di azzerare il tassametro, ad ogni fine corsa e dopo che il viaggiatore ne abbia presa visione;
- d)- di assicurarsi che l'apparecchio silenziatore, di cui deve essere fornito l'autoveicolo, sia attivo ad eliminare i rumori molesti, in conformita' alle norme del vigente Codice della Strada e risponda a quanto disposto dall'art.12 comma 7^a della Legge 21/92.

ARTICOLO 24 (SOSPENSIONE DELLA CORSA)

Qualora per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa, senza possibilita' di tempestiva sostituzione, i passeggeri hanno il diritto di abbandonare l'autoveicolo, pagando solo il corrispettivo segnato al momento dal tassametro;

ARTICOLO 25 (DISPOSIZIONI DELL'AUTOVEICOLO NOLEGGIATO)

Quando i passeggeri, nel luogo d'arrivo, intendono disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il conducente e la parte contraente possono concordare, la somma da pagarsi per il tempo d'attesa.

ARTICOLO 26 (TARIFFE SUPPLEMENTARI)

La tariffa supplementare e' prevista per i servizi di cui al precedente art.25, nonche' per i servizi notturni effettuati dalle ore 22.00 alle ore 7.00 e nei servizi effettuati nei giorni festivi.

Le tariffe supplementari sono stabilite dalla Giunta Municipale, sentite le Organizzazioni di Categoria e, dovranno essere indicate nell'apposita tabella tenuta esposta e ben visibile all'interno di ogni autoveicolo di servizio.

ARTICOLO 27 (RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO)

Ogni responsabilita' per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso, la responsabilita' del Comune concedente.

Nei casi in cui sia stata data o consentita la gestione del servizio a mezzo terzi, ai conducenti degli autoveicoli fanno carico le responsabilita' personali di carattere penale e civile, in relazione alla loro qualifica rivestita.

ARTICOLO 28 (OBBLIGHI PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI)

I conducenti degli autoveicoli nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con assoluta correttezza, civismo e senso di responsabilita'.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a)-conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti all'attivita' dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b)-segnalare tempestivamente al competente Ufficio Comunale e comunque anche al Comando Polizia Municipale, il cambiamento di eventuale domicilio o di rimessa;

- c)-presentarsi regolarmente alle verifiche di cui all'art.17 e di attenersi alle prescrizioni imposte dal Comune a seguito delle verifiche stesse;
- d)-rispettare le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale ed assolvere agli altri obblighi sulle condizioni di trasporto, secondo quanto previsto dall'art.20;
- e)-curare che il tassametro sia costantemente in efficienza;
- f)-attenersi durante la sosta negli spazi ad essa adibiti, alle particolari prescrizioni relative alla sistemazione delle vetture in ciascuno spazio assegnato, seguendo le determinazioni circa le rotazioni di arrivo e partenza, stabilite con apposita Ordinanza dell'Amministrazione Comunale;
- g)-non lavare le auto di servizio nel posto di stazionamento;
- h)-non abbandonare in alcun modo le autovetture di servizio nel posto di stazionamento; i)-compiere i servizi richiesti dagli agenti della Forza Pubblica o dai cittadini nell'interesse della sicurezza collettiva, o per il trasporto di malati, di feriti, di funzionari o di agenti, anche se non siano retribuiti immediatamente, con l'obbligo di sottostare alle disposizioni d'igene, nel caso di trasporto di malati contagiosi. In caso di pagamento differito, gli agenti della forza pubblica rilasceranno ai conducenti necessari buoni, che attestino i servizi prestati.
- l)-esaminare diligentemente, al termine di ogni corsa l'interno dell'autoveicolo e, trovandovi qualche oggetto dimenticato di cui non si possa fare la immediata restituzione al proprietario, di depositarlo entro 24 ore presso l'Ufficio di Polizia Municipale;
- m)-accogliere gratuitamente sull'autoveicolo, cani guida al seguito di persone non vedenti;
- n)-comunicare i nominativi di persone ferite o infortunate a qualunque titolo, ai Comando Polizia Municipale;
- o)-prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- p)-tenere a bordo dell'autoveicolo copia del presente Regolamento ed esibirlo a richiesta dei viaggiatori o degli Agenti ed Ufficiali di Polizia Stradale;
- q)-effettuare, per il servizio richiesto, il percorso piu' vantaggioso per l'utente, salvo disposizioni diverse del cliente.

ARTICOLO 29 (DIVIETI PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI)

Ai conducenti di autoveicoli e' fatto divieto di:

- a)-esercitare servizi particolari concordati con i clienti ad itinerari fissi;
- b)-far salire sull'autoveicolo, persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di stazionamento negli appositi spazi;
- c)-negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti consentiti dalle caratteristiche dell'autoveicolo;
- d)-portare animali propri nell'autoveicolo;
- e)-chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella segnata dal tassametro o di quella concordata per percorsi particolari, salvo i diritti versc le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- f)-fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri ovvero casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ARTICOLO 30 (SANZIONI AMMINISTRATIVE)

Le infrazioni al presente Regolamento non contemplate dal Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n.285, sono punite dalle disposizioni del presente Regolamento con una Sanzione Amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000.

Qualora l'infrazione sia commessa da un dipendente dell'impresa l'infrazione dovrà essere

contestata anche al titolare dell'Autorizzazione, come obbligato in solido al pagamento.

ARTICOLO 31
(DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE)

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa richiamo alle disposizioni vigenti in materia (D. Leg. 30 Aprile 1992 n.285, L.15 Gennaio 1992 n.21, Del. G.R.T. 1 Marzo 1995 n 131)

Il presente Regolamento e' applicabile dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale e la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

ALLEGATO "A"

ALLEGATO "A"

